SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1966-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PAGANI Maurizio)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Opere pubbliche)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente decreto-legge si dispone anzitutto un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1987 della vigenza di talune disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, disposizioni che consentono procedure accelerate per l'approvazione e la gestione delle opere dei lavori pubblici. Al riguardo non si può non osservare che tali disposizioni sono state prorogate per 21 anni di seguito e come di conseguenza debba essere espresso l'auspicio che sia varata una normativa organica in materia, nel quadro di un più generale disegno di ristrutturazione e di riorganizzazione del ministero dei lavori pubblici.

Il decreto-legge conteneva altresì una norma volta a prorogare ulteriormente la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, norma che prevedeva il parere del Consiglio di Stato sui progetti di opere di importo superiore ad un miliardo da eseguirsi a cura dell'ANAS. Poichè però tale norma era stata già modificata dall'articolo 20 della legge 26 marzo 1986, n. 86 (che ha disposto la sostituzione del parere del Consiglio di Stato sui progetti di lavoro e forniture di qualsiasi importo con il parere degli organi consultivi della stessa azienda) si è reso necessario correggere tale svista, approvando un apposito emendamento.

Inoltre il decreto-legge proroga la vigenza delle disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, disposizioni per le quali è da riscontrare una valutazione positiva in ordine alla accelerazione delle opere da realizzare da parte delle Amministrazioni locali.

In ottemperanza al mandato ricevuto dall'8ª Commissione, concludo invitando l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 588, con l'emendamento proposto, soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

PAGANI Maurizio, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

8 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore NOCI)

7 ottobre 1986

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Il Gruppo comunista fa osservare la inaccettabilità del sistema di proroghe continue di deroghe all'ordinamento in vigore in materia di appalti di opere pubbliche, deroghe che spesso hanno fomentato abusi e fenomeni di difficile controllabilità.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 29 settembre 1986.*

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'ulteriore proroga di taluni termini in materia di opere e lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1987.

2. Per i progetti di importo superiore a lire 1 miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del citato decreto-legge n. 124 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata da ultimo con il predetto decreto-legge n. 791 del 1985, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1987.

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con il predetto decreto-legge n. 791 del 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI